

PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

Webinar del 27 aprile 2022

Relatrice Arch. GIUSEPPINA LIUZZO

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR IN TEMA DI RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA



FormezPA

Il PNRR: la visione, le missioni, le strategie

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) #NEXTGENERATIONITALIA

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) #NEXTGENERATIONITALIA del 12 gennaio 2021 è focalizzato sulla crescita del Paese attraverso **tre priorità strategiche cruciali concordate a livello europeo** - *digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale* - **da attuarsi con la programmazione di React EU, Recovery Fund e Just Transition Act** e che definiscono il quadro di riferimento di piani, programmi e progetti suscettibili di procedure e valutazioni ambientali anche complesse, che nel corso del webinar saranno opportunamente evidenziati, in quanto si tratta di progetti e interventi per la maggiorparte elencati e contenuti negli Allegati alla Parte Seconda del TUA (da Allegato II ad Allegato IV) assoggettabili e verifiche e a valutazioni di impatto ambientale, ad AIA, AUA e, anche, in parte, assoggettabili a verifiche e valutazioni ambientali strategiche e/o che potrebbero attivare procedure integrate (anche con la V.Inc.A.).

INCIDENZA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI SULLA RESILIENZA E LA RIGENERAZIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE

Il PNRR contiene interventi selezionati sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e delle Strategie per il Clima al 2050, per fronteggiare gli effetti determinati da due eventi che hanno cambiato e modificheranno i comportamenti a livello globale - covid- 19 ed effetti del cambiamento climatico; per assicurare la ripresa e rafforzare i caratteri della resilienza dei territori e della popolazione nel breve-medio periodo (2020-2023) con imponenti, diffuse - e spesso integrate, azioni di rafforzamento e di rigenerazione, ripresa e rivoluzione verde che incidono sia sui territori, sia sulla capacità amministrativa della PA.

EVIDENZA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PNRR PER GLI EFFETTI SULLA RESILIENZA E LA RIGENERAZIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE

Com'è noto la versione definitiva del PNRR, dopo un intenso percorso attivato nell'aprile 2020, risulta esitata nell'agosto 2021, sulla base dell'”Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia” del 8 luglio 2021 che ha approvato le RIFORME E INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA dell'Italia e le modalità e i tempi per la sua attuazione.

LE MISSIONI del PNRR

LE MISSIONI

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA

M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

M4C2: DALLA RICERCA ALL'IMPRESA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

MISSIONE 6: SALUTE

M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE
CUP J54B16000140007

LA SEMPLIFICAZIONE E LA FACILITAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

FormezPA



SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE AMMINISTRATIVA: LINEA DI CONTINUITA' (con) E PUNTI DI SNODO (per) LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Il processo della semplificazione (e facilitazione amministrativa) rinnovato con l'Agenda della Semplificazione 2018 ha subito un'accelerazione significativa con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge con la L. 11 settembre 2020, n. 120) che ha definito gran parte del percorso operativo dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023, approvata dalla Conferenza unificata nella seduta del 23 novembre 2020 e in continua e dinamica revisione.

Si fa riferimento in prima istanza - e per inquadrare meglio le tipologie di opere che hanno integrato le competenze del MITE e determinato la nascita della Commissione PNIEC-PNRR - all'ALLEGATO I-bis, ex art. 35 del decreto-legge n. 77 del 2021 (allegato introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021).

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AGENDA

PUNTO DI SVOLTA DAL RILANCIO ALLA RIPRESA E RESILIENZA DEL PAESE

“Il successo delle politiche per il rilancio del Paese presuppone il superamento degli impedimenti burocratici alla rapida ed efficace attuazione delle iniziative programmate per la ripresa.

Sulla base di quanto previsto dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, (cosiddetto DL Semplificazioni), è stata predisposta l'Agenda per la semplificazione per la ripresa.

... Nell'ambito dell'Agenda assumono particolare rilievo le azioni tese a implementare le misure del DL Semplificazioni e dell'articolo n. 264 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto DL Rilancio). L'Agenda intende implementare un programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- *eliminazione sistematica dei vincoli burocratici alla ripresa;*
- *riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le attività di impresa e per i cittadini.*

Le attività dell'Agenda saranno realizzate in raccordo con il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020.”

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AGENDA PER IL PNRR NODO DI SVOLTA PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA DEL PAESE

IL NODO DI SVOLTA COINCIDE CON L'EMANAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL **D.L. 77 del 2021 (convertito con la L. 108/2021)** con il quale si sono operate le modifiche più incidenti sulla **Semplificazione Amministrativa e sulle facilitazioni volte all'efficacia del PNRR**, SOPRATTUTTO per gli interventi di riferimento dei procedimenti e delle procedure ambientali, in continuità e per l'accelerazione dell'attuazione degli obiettivi volti ad assicurare i tempi e l'efficacia dei provvedimenti (già attivati dal D.L. 76/2020) soprattutto connessi alla transizione energetica ed ecologica, alla rivoluzione "green".

ALTRO SIGNIFICATIVO NODO DI SVOLTA - PER DARE piena attuazione dei principi e delle azioni dell'economia circolare e alla rigenerazione urbana e dei territori E' il **D.L. 59/2021** (che va preso in considerazione per la tematica odierna, anche per l'incidenza su importanti modifiche del Testo Unico Ambiente).

RELAZIONE TRA GLI OBIETTIVI STRATEGICI SULLA RESILIENZA E LA RIGENERAZIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E LE FACILITAZIONI E SEMPLIFICAZIONI MESSE IN CAMPO per il PNRR

Con il D.L. 77 del 2021, infatti, si dispone la “Governance” del PNRR, della quale ad oggi sono percepibili gli effetti di facilitazione e semplificazione, che rilevano sia per il rafforzamento delle PPAA e per l’attuazione degli interventi ma, soprattutto, per assicurare l’obiettivo e l’efficacia della spesa e per scongiurare eventuali disimpegni da parte dell’Autorità di Gestione dei Programmi.

Il documento, al quale si rimanda, prodotto dal Relatore ed esplicativo della “riforma” e della “governance” è il **Dossier Studi Senato n. 394/2021** *“Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*

LA GOVERNANCE DEL PNRR - 1

I principali pilastri della Governance, che rilevano per la tematica odierna, sono contenuti nei seguenti articoli del Testo Coordinato tra il D.L. e la legge di conversione 108/2021

- Titolo I SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR.

Tra i soggetti che rilevano per l'accelerazione della **MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA** risultano strategiche e di supporto per i processi e le decisioni (avuto riguardo ai livelli decisionali e alle competenze) le seguenti strutture organizzative:

- **la Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (art. 17):** "1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: «2-bis. **Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima,** individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', ...”

LA GOVERNANCE DEL PNRR - *segue*

“Articolo 1 Principi, finalita' e definizioni 1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ossia agli investimenti del DL 59/2021

Art. 6 bis Piano nazionale dei dragaggi sostenibili 1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, ... entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ... e' approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorita' di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita' di sistema portuale. ...2. Le attivita' di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilita' e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L'autorizzazione alle attivita' di dragaggio e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ... e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformita' al progetto approvato. ...

LA GOVERNANCE DEL PNRR - *segue*

“Art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. ...”

Art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti 1. ... la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A.,

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06)

“Art. 14 Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare 1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.”

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO Capo I Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Art. 17 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:

«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ... [si conferma, modificandolo, il presente comma, già introdotto dalla L. 120/2020].

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

“Art. 18 Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis

1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. **Le opere, gli impianti e le infrastrutture** necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come **individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.**»;

2) il comma 2-ter e' abrogato;

b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9».”

Il richiamato comma 9 recita: “9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. (comma sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017, poi così modificato dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020)

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - segue

Allegato I - Allegato I bis alla Parte Seconda del TUA

31-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 129

ALLEGATO I (Articolo 17)

“Allegati alla Parte Seconda ALLEGATO I-bis

- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone

- 1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;
- 1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone
- 1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

- 1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
- 1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
- 1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

- 1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;
- 1.3.2 Impianti di Power-to-X;
- 1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
- 1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria

- 1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
 - a. Ricarica elettrica;
 - b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaci);

- c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso di origine Biologica;
- d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;
- e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;
- f. Biocarburanti in purezza;
- 1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO₂.

2 Dimensione dell'efficienza energetica

- 2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
- 2.2 Reti di teleriscaldamento / teleraffrescamento;
- 2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
- 2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica

3.1 Settore elettrico

- 3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
 - a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;
 - b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
 - c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
 - d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;
- 3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
 - a. Cabine primarie e secondarie;
 - b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
 - c. Telecontrollo e Metering.
- 3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio
 - a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas

- 3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;
- 3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
- 3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;
- 3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;

- 3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi

- 3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
- 3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.”

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

“Art. 18 bis Intesa delle regioni 1. *Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorita' competente il rilascio del provvedimento finale.*

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

“Art. 19 Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 19:**

1) **al comma 4 la parola «quarantacinque» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;**

2) **al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:** «Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.»;

3) **al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:** «Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»;

b) **all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole** «entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.».

b-bis) **all'allegato III alla parte seconda, lettera u),** dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)»;

b-ter) **all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a),** sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda».

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

“Art. 19 Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

Si riduce la tempistica prevista al comma 4 per la fase di consultazione

a) **all'articolo 19:** 1) al **comma 4** la parola «quarantacinque» e' sostituita dalla seguente: «trenta»

Nel TUA, art. 19, c. “4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.”

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Art. 19 ... nel TUA

“2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: *«Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.»*;

Con la modifica l'autorità competente si pronuncerà sulla richiesta di condizioni ambientali - ossia l'istituto che il proponente può utilizzare per evitare il procedimento di VIA - formulata dal proponente, entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica:*

“3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *«Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»*;

***avremo modo di vedere che la L. 152/2021 ha ulteriormente introdotto modifiche**

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

b) all'**articolo 20** sono aggiunte in fine le seguenti parole «entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.»

Nel TUA: 20. Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA
 1. *Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), **una fase di confronto con l'autorità competente** al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.*

* **articolo 8, comma 2-bis: ricompresi nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, valutati dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Art. 20 Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:**

«2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, ... In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.». ...

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

L'innovazione normativa riconduce il provvedimento alla sua natura di atto amministrativo e prevede due strumenti di responsabilizzazione per la PA, quali il rimborso al proponente del 50% degli oneri di istruttoria in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento di VIA, nonché l'attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia.

Altro elemento di accelerazione è la riduzione delle tempistiche della procedura di VIA "fast-track".

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Le disposizioni introdotte dall'**art. 21** che assumono rilievo riguardano la sostituzione del comma 3 dell'**art. 24** del TUA - conseguenti alla VIA "fast-track" e per i dovuti "distinguo" per le procedure c.d. ordinarie con quelle di competenza della Commissione PNRR-PNIEC - con il seguente contenuto:

«3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.»

Anche i commi 4 e 5 subiscono modifiche e sono sostituiti anche per l'introduzione della VIA fast-track.

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Le modifiche sostanziali intervenute con l'**art. 22** - Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale sul TUA riguardano:

- **l'introduzione della facoltà in capo al proponente di selezionare/escludere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, per i casi descritti e selezionati come segue:**

Art. 22 Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «**delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste**» e le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»; b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente: «E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»; c) ...«ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente» ...

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Con l'**art. 23** del Capo II Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale - Art. 23 Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale - **si introduce una fase preliminare di confronto tra Autorità competente e proponente [ma anche Autorità Procedente] svolta nei modi e con le disposizioni del nuovo art. 26-bis inserito nel TUA:**

“1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: «**Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale).** - **1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis,** l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Con l'art. 23 ...

Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

- a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;*
- b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. **Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.** 3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà.*

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Art. 24 Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «**Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.**»;

b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale» sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «**Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica**»

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

... 7-bis. **Qualora** in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi **sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.** Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. **Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto»**

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

... 2. **All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 [Art. 6 Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile] dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW** connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1*.

**1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.*

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a **10 MW purche' il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.».**

... 6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, infine, il seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW»

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Le modifiche incidono anche su segmenti/fasi dell'economia circolare. Infatti l'**art. 35 - Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare** recita

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...] l-bis) alla lettera z) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno*»

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

“- la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 29):

Art. 29 Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. ...”

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Del testo integrato va richiamato il **Titolo III PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR** di cui si riportano stralci significativi

Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili-

Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante impatto

... 3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. ...

Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili-

Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante impatto

... La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

LA GOVERNANCE DEL PNRR E LE MODIFICHE DEL TUA (D.lgs. 152/06) - *segue*

Capo VI Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili-

Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante impatto

... 7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Finora si è argomentato e approfondito il complesso degli interventi di NGEU e del PNRR, di impronta e di derivazione PNIEC e per la mitigazione della decarbonizzazione e l'attuazione di alcune fasi del processo di economia circolare, che risulta interessato prevalentemente dalla riforma del processo ambientale della VIA (con anche in caso di varianti, della VAS, integrata alla VIA anche per il PAUR), dall'altra, come abbiamo visto nelle premesse, **il complesso degli interventi, anch'esso interessato dall'attuale riforma del processo di valutazione ambientale, che attengono prioritariamente alla rigenerazione edilizia e urbana, risulta definito e descritto nell'art. 14 della L. 108/2021, per come commentato nello stesso Dossier n. 394/2021 del Servizio Studi del Senato e dalla programmazione strategica e attuativa governata dal D.L. 59/2021 (Fondo complementare)**

Anche in questo caso, per quanto la semplificazione sia stata accelerata per il PNRR e i fondi di riferimento, le modifiche riverberano per le tipologie finanziate con altri strumenti e/o mezzi.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lettera d) (Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali)

L'articolo 1, comma 2, lettera d), assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi € 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Da un comunicato stampa del 26 aprile 2021 del MIC, emerge che le risorse – che, in base alle informazioni riportate nello stesso comunicato ammontano, invece, a € 1460 mln - sono destinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel 'Piano Strategico Grandi attrattori culturali."

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lett. l) (Piani urbani integrati)

L'articolo 1, comma 2, lettera l) determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno.

La lettera l) prevede risorse pari a complessivi 210 milioni di euro, per il periodo 2021-2024, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al programma e intervento sui Piani urbani integrati, secondo le seguenti modalità:

80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

30 milioni di euro nel 2023;

20 milioni di euro nell'anno 2024.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Dal D.L 152/2021 - convertito con la L. 233/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"

Art. 21 Piani integrati

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» ...

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Per le modifiche volte alla semplificazione e agevolazione degli investimenti a favore della rigenerazione edilizia e urbana che inferiscono l'attivazione del processo di VAS, dobbiamo riferirci ai seguenti articoli:

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Che introduce e definisce univocamente il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS:

1) al comma 1, ... dopo la parola «preliminare» sono inserite le seguenti: «di assoggettabilità a VAS»; 2) al comma 2, le parole «documento preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS».

Nel **Dossier del DL 59/2021**: “- ridenominare il rapporto preliminare in questione come ‘rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS’. La finalità di tale seconda modifica sembra essere quella di distinguere il rapporto preliminare in questione dal rapporto preliminare previsto dal successivo art. 13 che ha diversa funzione. Il numero 2) della lettera in esame reca una modifica formale al comma 2 dell’art. 12 del Codice. La novella riguarda la parte del comma 2 in cui, nel testo previgente, si fa riferimento a un non ben definito “documento preliminare”, ed è finalizzata a chiarire che il documento di cui trattasi è il succitato “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- che elimina le c.d. prescrizioni o condizioni ambientali:

3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni» sono soppresse;

Il nuovo testo:

“4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.”

Dal **Dossier**:

“Il successivo numero 3) modifica il comma 4 dell'art. 12 del Codice al fine di precisare che, nell'emettere il provvedimento di verifica con cui si dispone l'assoggettamento o meno a VAS del piano/programma, l'autorità competente non può, diversamente da quanto contemplato dal testo previgente, definire alcuna prescrizione. Viene infatti soppressa la parte del testo previgente che prevede che l'autorità competente emette il provvedimento di verifica definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ma con il D.L. 152/2021, convertito con la legge n. 233 del 2021 nel TUA viene introdotto il comma 3-bis all'art. 12

3-bis . Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

(comma introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera 0a), della legge n. 233 del 2021)

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

Che modifica l'art. 13:

- con l'aggiunta dopo il primo periodo del c. 1 del seguente testo: “

«L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente e dall'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.»;

Dal **Dossier**:

“L'integrazione è volta a disporre che:

- **l'autorità competente** in collaborazione con l'autorità procedente, provvede all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare e **trasmette** loro **il rapporto preliminare** per acquisirne i contributi;

- i soggetti consultati effettuano l'invio dei contributi all'autorità competente ed all'autorità procedente **entro 30 giorni** dall'avvio della consultazione.

(la durata è stabilita e non è “da stabilirsi”).

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- con la pubblicazione - simultanea alla trasmissione - della documentazione di cui al c. 5 e la loro messa a disposizione ai SCMA e al pubblico interessato (la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.»);

“«5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' precedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.”

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con la definizione dei contenuti minimi dell'Avviso per la consultazione (assimilandolo al format già sperimentato e in vigore per la VIA):

“«Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.”

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con la definizione dei contenuti minimi dell'Avviso per la consultazione (assimilandolo al format già sperimentato e in vigore per la VIA):

Dal **Dossier**:

“La lettera c) del comma in esame riscrive l'articolo 14 del Codice ove è contenuta la disciplina della fase di consultazione.

Nel dettaglio, la riscrittura del comma 1 è volta a:

- eliminare l'obbligo, in capo all'autorità procedente, di curare la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata;
- integrare il contenuto informativo dell'avviso al pubblico, stabilendo che tale avviso deve **contenere anche**: la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di consultazioni transfrontaliere (previste dall'art. 32 del Codice); una breve descrizione del piano/programma e dei suoi possibili effetti ambientali; i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; nonché l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con la definizione dei contenuti minimi dell'Avviso per la consultazione (assimilandolo al format già sperimentato e in vigore per la VIA):

Dal **Dossier**:

- **precisare** che l'elenco delle informazioni che devono essere incluse nell'avviso rappresenta un contenuto informativo minimo. La norma prevede infatti che l'avviso al pubblico contenga "almeno" le informazioni elencate dalla norma stessa;

- **prevedere** che l'avviso non deve contenere l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione (come dispone il testo previgente) ma semplicemente dell'indirizzo web e delle modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza.

Tale ultima **modifica** è **conseguente alla disposizione introdotta con il nuovo comma 5-bis dell'art. 13 (v. supra)** secondo cui tutta la documentazione di cui al comma 5 del medesimo articolo è immediatamente pubblicata e resa accessibile nei siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. Per le stesse ragioni viene soppressa la disposizione recata dal previgente comma 2 ove si dispone che l'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con le importanti integrazioni/sostituzioni per l'art. 18, c. 2:

“d) all'articolo 18: 1) **dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:** «2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. 2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»; 2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate» sono soppresse; 3) **dopo il comma 3 e' inserito il seguente:** «3-bis. L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con le importanti integrazioni/sostituzioni per l'art. 18, c. 2. Dal Dossier:

Il numero 3) aggiunge un comma 3-bis all'art. 18 al fine di disporre che l'autorità competente provvede alla verifica:

- dello stato di attuazione del piano/programma e degli effetti da esso prodotti;

- del contributo del piano/programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

Nel richiamare tali strategie la norma in esame rinvia al disposto dell'art. 34. In particolare il riferimento sembra essere ai commi 3, 4 e 5 di tale articolo. Il comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, prevede che il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del MiTE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del CIPE del 2 agosto 2002. Il successivo comma 4 prevede tra l'altro che, entro dodici mesi da tale delibera di aggiornamento, le regioni si dotano attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Il comma 5 stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali disciplinate dal Codice.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Prima dell'art. 18 della L. 233 e dalla L. 108/2021

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con le importanti integrazioni/sostituzioni per l'art. 18, c. 2. Dal Dossier:

Il numero 3) aggiunge un comma 3-bis all'art. 18 al fine di disporre che l'autorità competente provvede alla verifica:

- dello stato di attuazione del piano/programma e degli effetti da esso prodotti;

- del contributo del piano/programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

Nel richiamare tali strategie la norma in esame rinvia al disposto dell'art. 34. In particolare il riferimento sembra essere ai commi 3, 4 e 5 di tale articolo. Il comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, prevede che il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del MiTE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del CIPE del 2 agosto 2002. Il successivo comma 4 prevede tra l'altro che, entro dodici mesi da tale delibera di aggiornamento, le regioni si dotano attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Il comma 5 stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali disciplinate dal Codice.

RESILIENZA RIGENERAZIONE E COESIONE DI TERRITORI E POPOLAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 18 Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 -bis . Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente»;

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;

2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

c) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»;

2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

1 -bis . All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7 -bis , comma 8 -bis , del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
G. LIUZZO